

Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A.
EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.
446**

Approvato con deliberazione di C.P. n. 88 del 12.10.1998.
Modificato con deliberazione di C.P. n. 5 del 1.3.1999.
Modificato con deliberazione di C.P. n. 114 del 28.12.1999.
Modificato con deliberazione di C.P. n. 11 del 20.2.2001.
Modificato con deliberazione di C.P. n. 12 del 31.01.2002.
Modificato con deliberazione di C.P. n. 104 del 24.11.2008.

REGOLAMENTO
ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE
DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A.
EX ART.56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446
(I.P.T.)

Art. 1
(Istituzione dell'imposta)

In attuazione del disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituita, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) avente competenza nell'ambito territoriale della Provincia di Imperia.

L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.2
(Presupposto dell'imposta e soggetti passivi)

L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità **di natura ipotecaria**.

Soggetti passivi dell'imposta sono: l'acquirente del veicolo ai sensi degli articoli 93 e 94 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, trascrizione o annotazione presso il P.R.A.

Art. 3
(Modalità, termini e sanzioni)

Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art.56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica **la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471**, da corrispondersi contestualmente ad essa. **Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472**. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nella misura dell'interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per

giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. , **redatte in conformità con i modelli approvati dall'art. 5 del D.M. 514/92** devono riportare **il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità**.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento**.

Art.4 **(Misure dell'imposta)**

L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con Decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art.56, comma 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

Le misure così stabilite possono essere aumentate nei limiti di legge **entro la data fissata da norme statali** per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.

Nel caso di deliberazione delle misure delle tariffe successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, si procede al recupero delle eventuali differenze di imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto **che provvede** alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4 bis **(Esenzioni e agevolazioni fiscali)**

Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le agevolazioni espressamente previste dalla legge.

Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi ad oggetto atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Sono esenti anche le formalità aventi ad oggetto atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB), ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 207/2001.

Nel caso di formalità riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta è dovuta nella misura di un decimo del suo valore. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti così come individuati dall'art. 1, comma 2, della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica. Sono applicati gli stessi limiti previsti per l'esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 8 della Legge 449/1997 e s.m.i.

Nel caso di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998.

Nel caso di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende e rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nel caso in cui comportino trasferimento di proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998.

Art. 4 ter

(Forme di gestione)

La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t) punto 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506:

- gestione diretta della provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del PRA.

Art. 5

(Modalità di riscossione dell'imposta)

In caso di gestione diretta, le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento vengono svolte dagli appositi uffici.

In caso di gestione affidata al PRA o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 provvedono alle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento i soggetti affidatari.

Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'unità di euro per difetto se la frazione decimale è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello

predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A., e approvato con atto del responsabile dell'ufficio tributi della Provincia.

Art. 6
(Versamenti e obblighi del soggetto affidatario)

In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del presente regolamento l'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal **soggetto incaricato** della riscossione alla tesoreria della Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo ovvero, entro il quinto giorno lavorativo successivo, se il versamento viene effettuato, in conseguenza dell'istituzione dello Sportello Telematico dell'Automobilista (DPR 358/2000), su conto di Tesoreria tramite bonifico bancario con data di valuta dell'accreditamento pari a quella dell'ordine del bonifico.

Il **soggetto affidatario** è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

Il **soggetto affidatario** provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del **soggetto affidatario**.

La Provincia può disporre specifiche verifiche di cassa presso il **soggetto affidatario** entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 6 bis
(Controlli)

La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Provinciale può attribuire compensi incentivanti, al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione dell'imposta volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

Art.7
(Compensi del soggetto affidatario)

In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al **soggetto affidatario** il compenso **convenuto tra le parti**.

Art. 8
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 3 si tiene conto, pertanto, della data di prima presentazione al P.R.A., purché in tale data l'Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata esattamente corrisposta.

Art. 9 (Rimborsi e recuperi)

Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia entro il termine di **cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione**, unicamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo.

Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare **il soggetto affidatario** al rimborso delle somme dovute.

In caso di rimborso si applicano gli interessi nella misura dell'interesse legale vigente calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18.12.1997 - n.472 entro **il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.**

Il soggetto affidatario provvede altresì alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e le eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e dà comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.

Art. 9 bis (Importi di modico valore)

Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori ad euro 20,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione od annotazione.

Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alle riscossione o al rimborso dell'intero ammontare.

Art. 10 (Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento il soggetto affidatario è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art.56, quarto comma, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

A tale riguardo **il soggetto affidatario del servizio** è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.

Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

Art.11
(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

Tutti i richiami a norme di legge vigenti contenute nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dal 1 gennaio 2009.